



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **Seminara Roberto**, nato a Catania il 22/9/1981, codice fiscale SMN RRT 81P22 C351C, e **Caniglia Silvestra**, nata a Catania il 3/1/1983, codice fiscale CNG SVS 83A43 C351X, entrambi residenti in Motta S. Anastasia (Catania), Via Antonio Moncada n. 4, elettivamente domiciliati in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 24, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Sorrentino (codice fiscale SRR GCR 56M12 C351S);

~~~~~

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'OCC UNES- Unione Nazionale per L'Equilibrio Sociale A.P.S Segretariato Sociale del Comune di Catania, nella persona del gestore avv. Ferdinando Salvatore Antonio Maria Pafumi, allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

**nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona dell'avv. Ferdinando Salvatore Antonio Maria Pafumi;**

**DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA**

ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura targata ED256MY che rimarrà in custodia ai debitori fino alla vendita della stessa;

**DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine si osserva che le procedure esecutive individuali avviate da un creditore il cui titolo sia un mutuo fondiario potranno essere dallo stesso proseguite ai sensi dell'art. 150 CCII (cfr. Cass. Civ. del 19/08/2024, n. 22914);

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCII “4. *Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)*” e che nella specie, per come attestato dall'OCC, non residuano somme ulteriori rispetto a quelle necessarie al mantenimento della famiglia da destinare ai creditori;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>a</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata ai debitori e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCII. Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026.

Il Giudice

Laura Messina

Il Presidente

dott. Roberto Cordio

